



COMUNE DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. Prog. 217

OGGETTO: Tariffe e Periodo applicazione Imposta di Soggiorno per l'anno 2021 - Conferma.

L'anno **duemilaventi** questo giorno **tre** del mese di **Dicembre** alle ore **09:00** convocata con appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

| N. | NOMINATIVO | Presente | Assente |
|-----------|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | FRASCHERELLI UGO | x | |
| 2 | GUZZI ANDREA | x | |
| 3 | BRICHETTO CLARA | x | |
| 4 | CASANOVA CLAUDIO | x | |
| 5 | ROSA MARILENA | x | |
| 6 | DE SCIORA FRANCO | x | |

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.

Assenti giustificati i Sigg.:

Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

OGGETTO: Tariffe e Periodo applicazione Imposta di Soggiorno per l'anno 2021 - Conferma..

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito con L. 21/06/2017 n. 95, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 21/12/2017 è stata istituita l'Imposta di soggiorno a carico di coloro che pernottano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Finale Ligure, come individuate e definite dalla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii. "*Testo Unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche*";

DATO ATTO che il gettito dell'imposta è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017, al quale il Comune di Finale Ligure ha aderito in data 24/08/2017, nonché di tutti i principi stabiliti con la Deliberazione della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017;

RICHIAMATO l'Accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona, tra le Associazioni di Categoria Provinciali più rappresentative delle strutture turistico ricettive e i Comuni aderenti, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.162 del 12/12/2017, il Regolamento per la disciplina dell'Imposta di soggiorno, approvato con la citata Deliberazione consiliare n.128/2017, nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 15/11/2018 di *Determinazione tariffe e periodo applicazione imposta di soggiorno anno 2019*, valide anche per l'anno 2020;

ATTESO che ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno:

- per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta comunale, sentite le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge (articolo 5 comma 2);
- la Giunta comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, anche differenziando per singolo mese (articolo 6 comma 3);

DATO ATTO che il citato Accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona vincola i Comuni all'applicazione dell'imposta esclusivamente nel periodo 1° aprile – 31 ottobre fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge e comunque non oltre il valore di 1,50 € per notte di soggiorno;

RITENUTO opportuno mantenere anche per l'anno 2021 sia il periodo di applicazione dell'imposta, dal 1° aprile al 31 ottobre, fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva, sia la misura tariffaria massima di 1,50 € per notte di soggiorno, già adottati per gli anni 2019 e 2020 con la deliberazione GC 203/2018;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n° 296 (legge finanziaria 2007), in cui è disposto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151 del Decreto Legislativo n° 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

RICHIAMATO l'articolo 13, commi 15 e 15 quater, del DL 201/2011 convertito nella L 214/2011 e s.m.i. che dispone quanto segue:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”;

VISTO il T.U.E.L. “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2021 le tariffe dell'imposta di soggiorno già vigenti nell'anno 2020, nel rispetto di quanto concordato a livello provinciale con gli altri Comuni (accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona) e con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive, nei limiti minimo di €. 0,50 e massimo di € 1,50 per pernottamento imponibile, e precisamente:

Strutture ricettive alberghiere: alberghi, locande, residenze turistico-alberghiere (RTA)

| classificazione | tariffa €/gg a persona |
|-----------------|------------------------|
| 1 stella | € 0,50 |

| | |
|---------------------|--------|
| 2 stelle | € 0,70 |
| 3 stelle | € 1,00 |
| 4 stelle e maggiori | € 1,50 |

Strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici, ex parchi vacanze (art.68 Legge regionale 32/2014)

| |
|------------------------|
| Tariffa €/gg a persona |
| € 0,50 |

Altre Strutture ricettive:

| Tipologia | tariffa €/gg a persona |
|---|------------------------|
| - Affittacamere - Agriturismo - Bed & Breakfast - Case e appartamenti per Vacanze (C.A.V.) - Case per Ferie | € 1,00 |
| Ostelli | € 0,50 |

Altre tipologie di alloggio turistico: appartamenti ammobiliati a uso turistico

| |
|------------------------|
| Tariffa €/gg a persona |
| € 1,00 |

2. Di confermare il periodo di applicazione dell'imposta dal 1^a aprile al 31 ottobre.
3. Di dare atto che l'imposta si applica fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.
4. Di stabilire anche per l'anno 2021 in € 25,00 a stallo l'importo annuo dell'imposta di soggiorno dovuto dai clienti cosiddetti stanziali delle strutture ricettive all'aria aperta.
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al MEF ai sensi delle disposizioni recate dall'art.13, commi 15 e 15 quater, del DL 201/2011 convertito in L 124/2011 e s.m.i..
6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000.
7. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

A questo punto esce l'Assessore Andrea Guzzi.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, Dott.ssa Selene Preve, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Selene Preve

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Sindaco
F.to Ugo Frasccherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate